Allegato E) al Bando

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNITÀ DELLA PAGANELLA - PROVINCIA DI TRENTO

SCHEMA ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI "CENTRO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE" PER MINORI E "CENTRO DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE" AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13 DELLA COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

1. La Comunità della Paganella con sede legale in Andalo (TN) - Piazzale Paganella n.3 - C.F. 96085230223 e P. IVA 02239480227, rappresentata per la firma del presente atto dal Segretario Generale dott. Daniel David Pancheri, domiciliato per la carica presso la sede ad Andalo (TN), Piazzale Paganella n.3;

E

2. Ente _____, codice fiscale _____ partita IVA _____ con sede legale in _____ via _____ n. _____, rappresentata per la firma del presente atto da _____ nato/a a _____ il _____ il quale interviene nel presente atto in qualità Presidente e/o Legale rappresentante dell'Ente;

PREMESSO CHE

- con il D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg è stato approvato il "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale", e del conseguente avvio del nuovo regime degli affidamenti e finanziamenti dei servizi socio-assistenziali introdotto nell'ordinamento provinciale dalla L.P. 13/2007;

- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2187 del 23.12.2024 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 548 del 17.04.2025, sono state approvate le "Linee guida sulle modalità di finanziamento e affidamento di servizi e interventi socio-assistenziali in provincia di Trento", ed in particolare l'allegato E delle "Linee guida in materia di finanziamento a contributo di servizi, interventi ed attività sociali" che individua al paragrafo 1 della lettera A) i contributi per la realizzazione di interventi e progetti previsti dalla Legge provinciale sulle politiche sociali del 2007;
- Con Decreto del Presidente n. 131 di data 30.12.2024 è stato assunto l'atto di indirizzo inerente l'indizione di una procedura per l'affidamento della gestione del servizio Centro socio-educativo territoriale "Centro Anch'io" e Progetto "Altropiano Spazio Giovani" stabilendo che la procedura individuata è quella del contributo a soggetti accreditati, così come risultante dalla piattaforma PASSo - Piattaforma Affidamento Servizi Socio-assistenziali - nella quale, nella sezione "orientamento alla scelta" consente di individuare i possibili strumenti di affidamento/finanziamento a regime attraverso lo strumento della pianificazione. Con medesimo Decreto si è individuata, quale modalità di scelta del beneficiario, la procedura del bando nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento come indicato nel comma 3 del citato art. 36 bis;
- con Decreto del Presidente n. _____ di data _____ è stato approvato il Bando per la concessione di un contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.P. 13/2007 a copertura delle spese relative alla gestione unica del servizio "Centro socio educativo territoriale" per minori e del servizio "Centro di aggregazione territoriale";
- con il Bando prot. _____ di data _____ l'Amministrazione ha reso le condizioni di finanziamento e di svolgimento del servizio e indetto la procedura per raccogliere le istanze dei soggetti interessati allo svolgimento del servizio;
- con Decreto del Presidente n. _____ di data _____ è stata approvata la graduatoria di merito dei soggetti proponenti e la concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.P. 13/2007 a _____;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto e finalità del Servizio

1. Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e dell'art. 19 della L.P. 23/1992, la concessione e l'erogazione di un contributo da parte della Comunità, sulla

base di quanto previsto all'art. 36 bis della L.P. 13/2007, a totale copertura delle spese relative alla gestione unica del servizio "Centro socio educativo territoriale" per minori e del servizio "Centro di aggregazione territoriale";
2. Il "Centro socio educativo territoriale" - Scheda 1.11 del Catalogo - è un servizio diurno a carattere semiresidenziale che si pone quali obiettivi quello del sostegno e accompagnamento individuale rivolto ai minorenni e lo svolgimento di attività educative e di socializzazione che, attraverso tecniche di animazione, favoriscono l'integrazione di minori in situazioni di vulnerabilità o svantaggio sociale con i coetanei, le realtà associative locali e le risorse presenti nel tessuto comunitario.
3. Il "Centro di aggregazione territoriale" - Scheda 5.4 del Catalogo - è uno spazio aperto a tutti i minori e giovani del territorio, nel quale gli operatori guidano e stimolano la partecipazione ad attività sportive, espressive e formative, con l'obiettivo di prevenire isolamento sociale, dispersione scolastica, condizione di NEET, dipendenze e altre fragilità. L'organizzazione è rivolta a gruppi di età omogenei, salvo che, per specifici progetti, non sia possibile prevedere gruppi intergenerazionali.
4. Tali Servizi e interventi comportano il necessario rispetto di obblighi ed adempimenti di servizio pubblico di cui ai successivi articoli.

Art. 2 - Attività svolte dal soggetto beneficiario e collaborazione della Comunità della Paganella

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 saranno realizzati dal soggetto beneficiario _____ secondo le modalità specificate nel Bando e nel progetto offerto.
2. In particolare, il soggetto beneficiario assume specifico impegno verso la Comunità della Paganella a realizzare attività dettagliate nel progetto, secondo i canoni di massima diligenza e nel rispetto dei principi etici che caratterizzano le azioni sociali svolte dal Terzo settore.
3. La Comunità della Paganella, d'altra parte, si impegna ad agevolare secondo buona fede gli interventi progettati ed affidati al soggetto beneficiario _____, garantendo allo stesso il supporto informativo e l'attività di coordinamento necessari perchè l'azione sociale progettata si possa inserire proficuamente nel quadro delle politiche sociali esistenti. L'attività di coordinamento sarà realizzata, secondo canoni di leale collaborazione.

Art. 3 - Durata

La durata del presente Accordo di collaborazione decorre dal 01.01.2027 al 31.12.2028 eventualmente prorogabile di un ulteriore anno.

Art. 4 - Destinatari del Servizio

1. Il servizio “Centro socio educativo territoriale” è rivolto a minori di età compresa, di norma tra i 6 e 17 anni, che accedono su libera iniziativa o su segnalazione del servizio sociale in quanto in situazione di vulnerabilità e di svantaggio sociale.
2. Il servizio “Centro di aggregazione territoriale” è rivolto a minori e giovani di età compresa tra i 6 e i 30 anni e a genitori e nuclei familiari con bambini tra 0 e 14 anni.

Art. 5 - Struttura

1. La Comunità della Paganella mette a disposizione, per l’intera durata del presente Accordo di collaborazione, l’immobile denominato “Centro Giovani AltRoPianO” situato ad Andalo in via Priori n. 14 e l’immobile situato a Spormaggiore via dell’Asilo n. 2. I locali messi a disposizione per l’attività sono quelli che risultano dalla piantina allegata al presente atto e saranno messi a disposizione - per le parti già specificamente previste per gli utenti afferenti al centro socio educativo territoriale e centro di aggregazione territoriale - per lo svolgimento esclusivo del Servizio.
Per l’utilizzo della struttura verrà sottoscritto successivamente un apposito contratto di sub-comodato d’uso riportante le modalità specifiche.

Art. 6 - Modalità di attivazione del servizio

1. L’accesso al servizio avviene secondo le seguenti modalità, definite nel Catalogo dei servizi socio-assistenziali:

a) Centro socio educativo territoriale per minori
 - su invio del Servizio sociale territoriale,
 - in modo diretto.
b) Centro di aggregazione territoriale
 - in modo diretto.

Art. 7 - Clausola sociale

1. Ai sensi dei comma 4 e ss. dell’art. 32 della L.P. 2/2016, che si applicano per analogia in caso di successione nella gestione del Servizio, il Soggetto Gestore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale a contatto diretto ed abituale con i minori, limitatamente alle unità di personale di cui alla tabella

pubblicata unitamente al Bando. Resta ferma la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva - nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro - esistenti al 30 giugno 2026. Al confronto sindacale e ai rapporti tra il Soggetto Gestore e la Comunità della Paganella si applicano, per analogia, le procedure previste per il cambio appalto.

Art. 8 - Trattamento e requisiti del personale

1. Il Soggetto Gestore svolge gli interventi e le attività oggetto del presente Accordo di collaborazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Comunità.
2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative sociali ed integrativo provinciale.
4. Fatte salve le posizioni e le mansioni del personale già assunto fino al 6 febbraio 2020 e l'eventuale personale subentrato ai sensi dell'art. 5, l'80% del personale assunto a decorrere dalla stipula del presente Accordo con mansioni che comportano un contatto diretto e abituale con i minori, dovrà possedere i requisiti professionali previsti dalla Scheda 1.11 "Centro socio-educativo territoriale" e dalla Scheda 5.4 "Centro di aggregazione territoriale" del Catalogo dei servizi socio assistenziali vigente, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo medesimo.
5. A tutto il personale che opera a contatto diretto ed abituale con i minori, ivi compreso, il personale assunto fino al 6 febbraio 2020, si applicano i requisiti morali indicati al requisito generale n. 3 dell'autorizzazione ad operare in ambito socio-assistenziale (Allegato 1 al Regolamento di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.).
6. Gli operatori e le altre figure professionali a contatto diretto con l'utenza per il Centro socio educativo territoriale e per il Centro di aggregazione territoriale, sono presenti con orari flessibili, compatibilmente con la presenza degli utenti e con le attività svolte. È prevista la presenza di norma di un educatore/operatore sociale ogni cinque minori inviati dal servizio

sociale; per i minorenni accolti su accesso libero è prevista la presenza di almeno un operatore, individuato tra gli educatori, gli operatori sociali e gli animatori, ogni dieci minori.
7. Le ore di coordinamento costituiscono il 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza nei Centri, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo.
8. Il Soggetto Gestore assicura:

- che la supervisione metodologica a favore del personale a contatto diretto ed abituale con i minori preferibilmente deve essere svolta da personale esterno ed in subordine anche da professionisti interni al Soggetto Gestore non coinvolti nella gestione del Centro; mentre quella mirata all'elaborazione dei vissuti degli operatori, deve essere effettuata esclusivamente da professionisti esterni al Soggetto Gestore;
- un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
- che il personale operi prontamente e costantemente in modo professionale al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione;
- l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
- la tempestiva sostituzione del personale assente per malattia, ferie o altro;
- la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti, secondo quanto dichiarato nel progetto presentato in sede di partecipazione alla procedura selettiva/comparativa.

9. All'avvio del Servizio il Soggetto Gestore comunica alla Comunità della Paganella i nominativi del personale dedicato al Progetto incluso il coordinatore, con le generalità complete, le rispettive qualifiche e l'orario di servizio. Analoga comunicazione dovrà essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato e comunque non oltre 20 giorni da ciascuna variazione.

Art. 9 - Orario del Servizio

1. Il Centro socio educativo territoriale dovrà prevedere almeno quattro aperture settimanali, in orario pomeridiano, concordate annualmente con la Comunità, indicativamente a partire dalle 13.30/14.00 e fino alle 18.00.
2. Il Centro di aggregazione territoriale dovrà prevedere aperture pomeridiane e serali.
3. Nel periodo estivo (giugno, luglio e agosto) l'orario verrà rimodulato in considerazione delle esigenze degli utenti e in accordo con il Servizio socio-assistenziale.

4. In ogni caso dovrà essere assicurata un'apertura minima di almeno 4 ore al giorno per almeno 4 pomeriggi alternati dal lunedì al venerdì mentre durante le vacanze scolastiche l'orario del servizio dovrà essere rimodulato.
5. Per il periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio e agosto dovrà essere assicurata l'organizzazione di un'attività estiva di conciliazione familiare-lavorativa specifica ad Andalo presso il "Centro Giovani AltRoPianO" rivolta a minori residenti e non residenti sull'Altopiano dal lunedì al venerdì e con orario continuato circa dalle 7:30 alle 17:30.

Art. 10 - Attività dei Servizi

1. Le attività del servizio "Centro socio educativo territoriale" sono indicativamente le seguenti:

a) attività educative e di socializzazione: supporto e promozione delle relazioni interpersonali e di gruppo, sostegno all'esercizio delle autonomie personali, supporto educativo e scolastico, attività espressive e/o creative;
b) attività fisiche e di svago (gite, soggiorni estivi, eventi comunitari, feste, giochi, ginnastica, attività corporea, tecniche di rilassamento …);
c) attività di accompagnamento dalla scuola al centro socio-educativo territoriale;
d) attività di supporto e promozione alla genitorialità;
e) consumo del pasto;
f) lavoro di rete.

2. Le attività del servizio "Centro di aggregazione territoriale" sono indicativamente le seguenti:

a) attività strutturate e non, di accoglienza, di incontro, di intrattenimento, di socializzazione basate sulla relazione;
b) attività di sostegno all'esercizio delle autonomie personali;
c) attività di supporto socio-educativo e scolastico;
d) attività espressive, creative, gestuali, musicali, manuali svolte a livello di gruppo;
e) attività legate allo svago e al tempo libero (escursioni, gite, soggiorni estivi, eventi comunitari, feste, giochi, tornei …);
f) attività fisiche e sportive non agonistiche;
g) attività di informazione, orientamento e accompagnamento rispetto alle opportunità offerte dal territorio;
h) attività di promozione, sensibilizzazione, formazione e volontariato, iniziative di cittadinanza attiva e digitale;
i) attività di supporto alla genitorialità.

3. L'accesso al servizio è libero e gratuito per i minori residenti sul territorio della Comunità della Paganella che frequentano le attività. L'accesso a minori residenti su altri territori dovrà essere autorizzato dal Servizio Sociale della Comunità mediante apposito accordo tra gli Enti interessati.
Per la frequentazione del servizio di attività estiva è prevista una compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie, secondo modalità e tariffe che saranno definite annualmente dal Soggetto Gestore e in accordo con la Comunità della Paganella.
4. Su richiesta delle famiglie o del Servizio Socio-assistenziale dovrà essere garantito dal Soggetto Gestore il trasporto verso il Centro socio educativo territoriale (andata e ritorno).

Art. 11 - Obblighi in capo al Soggetto Gestore

1. Il Soggetto Gestore assume i seguenti oneri:
 a) deve adempiere a tutti gli obblighi di servizio pubblico, come prescritto nei precedenti articoli;
 b) deve adempiere a tutte le attività progettuali contenute nel Progetto presentato in sede di partecipazione al Bando per la concessione del contributo;
 c) deve rispettare le disposizioni legislative in materia fiscale, previdenziale e assicurativa, di sicurezza e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2;
 d) deve riportare, su qualsiasi documento o materiale informativo relativo alla realizzazione del progetto e delle attività/iniziative finanziate, la seguente dicitura "Questa iniziativa è finanziata dalla Comunità della Paganella" e il logo della Comunità della Paganella;
 e) deve assicurare:
 - la presenza degli educatori/operatori sociali con orari flessibili, compatibili con la presenza degli utenti e con le attività svolte, nel rispetto del rapporto operatore-utente previsto dal Catalogo;
 - la consumazione del pasto e della merenda, se previsti;
 - la previsione di regole organizzative e comportamentali all'interno delle strutture atte ad evitare comportamenti pregiudizievoli per l'incolumità dei minori e dei giovani presenti, oltre che degli operatori, nonché a sviluppare il senso del rispetto delle regole del vivere civile e promuovere il benessere del gruppo;
 - momenti di verifica sul "clima" di gruppo all'interno delle strutture, con particolare attenzione a favorire l'instaurarsi di un positivo contesto socio

educativo e relazionale tra minori/giovani e operatori, volontari e soggetti esterni, anche in termini di sperimentare il supporto tra pari;

- lo sviluppo del legame con il territorio di riferimento e con le risorse e i servizi ivi presenti nonché di individuare eventuali possibili contesti di volontariato nei quali poter svolgere attività con i minori e i giovani, favorendo anche lo sviluppo di reti di prossimità e cittadinanza attiva, nonché la conoscenza e la visibilità sociale positiva del servizio all'interno del contesto di riferimento;

f) deve individuare la figura del coordinatore che svolga le seguenti funzioni:
 - organizzazione del servizio e coordinamento degli educatori/operatori sociali;
 - organizzazione con regolarità, almeno mensili, degli incontri dell'equipe educativa;
 - garanzia e controllo del comportamento professionale degli educatori/operatori sociali in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni ed orari stabiliti;
 - promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
 - costante verifica della qualità del servizio;
 - contatto regolare e massima collaborazione con il servizio sociale della Comunità e le altre istituzioni esterne;
 - condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'equipe educativa e con il servizio Socio-assistenziale della Comunità;
g) può avvalersi di persone esterne alla struttura, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi potranno accedere ai Servizi secondo quanto concordato con il coordinatore delle attività e a seguito di una formazione interna;
h) deve produrre annualmente la relazione finanziaria al rendiconto come da schema parte integrante al presente Accordo di collaborazione;
i) deve stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale unico di euro 3.000.000,00 a copertura di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone e cose proprie e/o di terzi in dipendenza dell'espletamento delle attività svolte ai sensi del presente Accordo di collaborazione. La suddetta copertura assicurativa dovrà essere garantita per tutto il periodo di validità del presente Accordo di collaborazione.

Art. 12 - Obblighi di pubblicazione

1. Il Soggetto Gestore pubblica:

a) sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
b) sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2 bis del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 125 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 come sostituito dall'art. 35 del Decreto Legge n. 34/2019.

Art. 13 - Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale

1. Il Soggetto Gestore, autorizzato e accreditato in via definitiva, si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 14 - Sicurezza

1. È obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D. Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.

Art. 15 - Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'impegno finanziario che la Comunità assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art 36 bis della L.P. 13/2007 è dettagliato come segue:

- importo massimo di euro 155.000,00 all'anno (totali euro 465.000,00 per tre anni).

2. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata dell'Accordo di collaborazione, è determinato secondo quanto previsto dal Bando, fermo restando i limiti di cui al precedente comma.
3. L'erogazione del contributo annuale avviene secondo le seguenti modalità, così come prescritte dalle "Linee Guida sulle modalità di finanziamento e affidamento di servizi e

interventi socio-assistenziali in Provincia di Trento" approvate con delibera della Giunta Provinciale n. 548 del 17.04.2025:

a) primo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
b) secondo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
c) terzo acconto: il 20% del contributo annuo concesso;
d) quarto acconto: il 15% del contributo concesso
e) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione di cui al successivo comma 7 e di quanto erogato in precedenza.

4. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo, di cui alla lettera a) del precedente comma, da presentarsi dopo il 1 gennaio, va allegata una dichiarazione di continuazione dell'attività.

5. Alle domande di liquidazione dell'acconto del contributo, di cui alle lettere b) e c) del comma 3, da presentarsi rispettivamente dopo il 1 aprile e dopo il 1 luglio, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo per quanto riguarda la lettera b) e fino al 30 giugno per quanto riguarda la lettera c).

6. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera d) del comma 3, da presentarsi dopo il 1 ottobre, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio da inizio anno e fino al 31 agosto, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo. La Comunità, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'acconto di cui alla lettera d) del comma 3.

7. Alla domanda di liquidazione del saldo di contributo di cui al comma 3 lettera e), da presentarsi nel periodo dal 1 gennaio al 31 maggio dell'anno successivo, oltre al rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio riferite all'intero anno, va allegata una sintetica relazione illustrativa sull'attività svolta nell'anno precedente (contenente i dati di presenza dell'utenza ai servizi nonché le giornate e gli orari di apertura delle sedi dei Centri e del personale assegnato ai servizi medesimi) e una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto. La relazione illustrativa contiene:

a. la descrizione del servizio o intervento finanziato svolto nell'anno di riferimento;
b. l'imputabilità delle entrate conseguite e delle spese effettivamente sostenute all'esercizio finanziario di riferimento;
c. la coerenza delle spese sostenute con i criteri di ammissibilità del finanziamento;
d. i criteri adottati per la ripartizione e per l'imputazione delle entrate e delle spese generali al servizio o intervento finanziato;

e. relativamente al servizio o intervento finanziato per i quali l'importo del finanziamento sia inferiore o uguale a 78.000 euro, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante concernente le entrate conseguite e le spese sostenute;
f. relativamente al servizio o intervento finanziato per i quali l'importo dell'agevolazione sia superiore a 78.000 euro la dichiarazione di cui alla lettera e) è sostituita alternativamente da una relazione dell'organo di controllo interno, nel quale almeno il presidente sia iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori o ragionieri commercialisti, da una perizia asseverata di un soggetto iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori o ragionieri commercialisti ovvero dalla relazione rilasciata da una società di revisione contabile di cui alla Legge 23 novembre 1939, n. 1966, che confermi quanto indicato nella relazione illustrativa di cui al punto 7) lett. b), c) e d), e attesti l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante le entrate e le spese indicate nel rendiconto dell'attività agevolata. I soggetti e le organizzazioni che si avvalgono dei servizi dei loro organismi rappresentativi di categoria in alternativa possono produrre una certificazione sottoscritta da un funzionario o da un collaboratore dei predetti organismi iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori o ragionieri commercialisti. Tale certificazione è rilasciata tramite il medesimo organismo;
g. facoltativamente: copia semplice del bilancio consuntivo riferito all'anno;
h. facoltativamente: documentazione attestante eventuali altri contributi pubblici sulle medesime attività.

8. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica pubblicata nella pagina del sito web della Comunità.

9. Resta ferma in ogni caso la facoltà per il soggetto gestore di presentare, in luogo delle dichiarazioni sostitutive previste nei punti precedenti e in particolare in luogo della documentazione prevista al punto 7, lettera f), la documentazione originale.

10. Nel caso in cui il Soggetto Gestore scelga di presentare, in allegato al rendiconto e in luogo della documentazione prevista al punto 7, lettera f), la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitoli di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli estremi (n. e data documento di entrata/spesa, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.

11. Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta sono soggette a controllo, in base alla normativa di riferimento.

Il contributo sarà liquidato entro 30 giorni dalla data di protocollazione agli atti della Comunità della domanda di liquidazione inviata dal Soggetto Gestore, previa verifica del DURC.

12. Il Servizio Socio-assistenziale potrà chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.
13. Qualora dal controllo effettuato emerga la mancanza di requisiti o dei presupposti per la concessione del finanziamento ovvero elementi che, se conosciuti, avrebbero comportato l'erogazione di un importo inferiore a quello concesso il servizio, a seguito di comunicazione di avvio del procedimento all'interessato (art. 25 L.P. 1992/23) procede alla revoca totale o parziale del finanziamento concesso e alla denuncia di eventuali reati commessi all'autorità giudiziaria fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
14. Al fine di consentire il controllo sulla veridicità di quanto dichiarato i Soggetti Gestori hanno l'obbligo di conservare la documentazione concernente le entrate conseguite e le spese sostenute per un periodo di 5 anni a decorrere dall'ultimo pagamento; in caso di smarrimento della documentazione è fatto obbligo all'interessato di comunicare tempestivamente tale circostanza, nonché di evidenziare gli elementi che consentano di procedere comunque alle verifiche di competenza.
15. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art. 13 del Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata dell'Accordo di collaborazione.
16. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate ai servizi risulti superiore al contributo massimo stabilito al comma 1, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile.
17. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Comunità sino alla data dell'effettivo versamento.
18. La Comunità della Paganella, per sole finalità di contabilità e rendicontazione interna, si riserva la facoltà di richiedere al Soggetto Gestore, con riferimento al costo complessivo del progetto, una rendicontazione analitica dei costi imputabili alla sola attività estiva, al fine di determinarne l'incidenza rispetto al costo totale del progetto.

Art. 16 - Rideterminazione del contributo

1. L'importo del contributo di cui all'art. 15 potrà essere rideterminato, con riconoscimento di maggiori oneri attraverso apposito provvedimento amministrativo, senza necessità di

revisione del presente Accordo, in caso di aumenti dovuti a rinnovi dei contratti collettivi di lavoro, nazionale e provinciale, delle cooperative sociali, delle organizzazioni del terzo Settore e degli altri soggetti privati senza scopo di lucro.

Art. 17 - Decadenza, rinuncia, revoca del contributo e inadempimento da parte del Soggetto Gestore

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:
 a. in caso di perdita dei requisiti previsti dal presente Bando;
 b. in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Bando e dall'Accordo di collaborazione;
 c. in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli articoli 5 e 9 del Regolamento di cui al D.P.P. 3/2018 e degli altri obblighi ivi previsti;
 d. in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del D.P.P. 3/2018;
 e. in caso di opposizione all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo, nei casi previsti.

2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del D.P.P. 3/2018.

3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Comunità con un anticipo di almeno 6 mesi.

4. La Comunità si riserva la possibilità di revoca (totale o parziale) del contributo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione il personale dedicato ai servizi alla Comunità o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.

6. È fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Comunità sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento dei servizi.

7. Qualora la Comunità riscontri inadempienze rispetto agli obblighi derivanti dall'Accordo di collaborazione, le stesse verranno segnalate, in prima istanza verbalmente ed in via bonaria, al legale rappresentante del Soggetto Gestore. Se la segnalazione in prima istanza non sortirà effetto, le inadempienze saranno successivamente contestate per iscritto con fissazione di un termine per l'adempimento previo contraddittorio. Qualora l'inadempimento

si protraesse oltre il suddetto termine, la Comunità si riserva di dar corso alla revoca del contributo e alla conseguente procedura di risoluzione del presente Accordo. La Comunità si riserva quindi la facoltà di risolvere in ogni momento il presente Accordo, previo espletamento della procedura di cui al presente comma, per gravi inadempienze da parte del Soggetto Gestore rispetto a quanto concordato nel progetto definitivo, senza procedere a rimborso delle spese sostenute né altri oneri a proprio carico.

Art. 18 - Vicende soggettive del Soggetto Gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Comunità fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dal Bando agli artt. 4 e 5.
2. Nei sessanta giorni successivi la Comunità può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto e procedere alla dichiarazione di decadenza del medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Comunità procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla concessione di contributo per la gestione dei servizi di cui al presente Accordo, titolare del trattamento è la Comunità della Paganella, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 679 (d'ora in avanti per brevità **Regolamento**) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dei Servizi oggetto di contributo, il Soggetto Gestore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della Comunità o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte del Soggetto Gestore dei Servizi, deve avvenire esclusivamente in ragione dei servizi oggetto di contributo. Il Soggetto Gestore e la Comunità della Paganella sono quindi individuati come contitolari del trattamento dei dati. Le responsabilità in merito

all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR sono definite con separato atto di contitolarità.

Art. 20 - Monitoraggio dei Servizi e revisione dell'Accordo

1. La Comunità e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione, almeno semestrali, delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento dei Servizi.
2. Il presente Accordo può essere soggetto a revisione su iniziativa della Comunità, tenuto conto sia dell'andamento dei servizi, del fabbisogno o in caso di eventi straordinari, non previsti e indifferibili che comportano la necessità di una ridefinizione dei progetti.

Art. 21 - Vigilanza

1. La Comunità si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio e sul rispetto dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda.

Art. 22 - Controversie

1. Eventuali controversie non definite in via bonaria saranno devolute alla competenza del Foro di Trento, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Art. 23 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 24 - Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.
2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Comunità della Paganella
Il Segretario Generale della
Comunità della Paganella
dott. Daniel Pancheri

Soggetto Gestore
Il Legale Rappresentante

RENDICONTO FINANZIARIO			
ENTRATE		**SPESE**	
		A) SPESE DIRETTAMENTE IMPUTABILI AL SERVIZIO	
QUOTE DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ A CARICO DELLE FAMIGLIE	€	SPESA PER PERSONALE EDUCATIVO A DIRETTO CONTATTO CON I RAGAZZI (COMPRESO PERSONALE IMPIEGATO PER SERVIZIO DI ATTIVITÀ ESTIVA)	€
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€	SPESA DI BACK-OFFICE PERSONALE EDUCATIVO (ESCLUSO IL COORDINAMENTO): PREPARAZIONE DELL'ATTIVITÀ, CONFRONTO E SEGRETERIA	€
DONAZIONI O CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI (SPECIFICARE):		SPESA PER PERSONALE DI COORDINAMENTO	€
	€	SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE ALL'EQUIPE DEGLI OPERATORI E PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE, DEGLI EVENTUALI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE E DEI VOLONTARI	€
	€	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA	€
	€	SPESE ALIMENTARI E PER MATERIALE DI CONSUMO	€
	€	SPESE RIFERIBILI A SERVIZI DI TRASPORTO	€
ALTRE ENTRATE NON RICOMPRESE AI PUNTI PRECEDENTI (SPECIFICARE):		SPESA PER ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE	€
	€	ALTRE SPESE NON RIFERIBILI ALLE VOCI SOPRA (DA DETTAGLIARE AI FINI DELL'EVENTUALE AUTORIZZAZIONE)	€
	€	**B) SPESE PER L'IMMOBILE IN CUI SI SVOLGE IL SERVIZIO**	
	€	EVENTUALI SPESE PER MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE	€

		C) SPESE GENERALI	
		SPESE GENERALI	€

TOTALE ENTRATE	€	TOTALE SPESE	€

DISAVANZO	€

RELAZIONE FINANZIARIA AL RENDICONTO

ANNO _____

DESCRIZIONE SPECIFICA RELATIVA ALLE SPESE

SPESA PER PERSONALE EDUCATIVO A DIRETTO CONTATTO CON I RAGAZZI (COMPRESO PERSONALE IMPIEGATO PER SERVIZIO DI ATTIVITÀ ESTIVA)

SPESA DI BACK-OFFICE PERSONALE EDUCATIVO (ESCLUSO IL COORDINAMENTO): PREPARAZIONE DELL'ATTIVITÀ, CONFRONTO E SEGRETERIA

SPESA PER PERSONALE DI COORDINAMENTO

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE ALL'EQUIPE DEGLI OPERATORI E PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE, DEGLI EVENTUALI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE E DEI VOLONTARI

SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA

SPESE ALIMENTARI E PER MATERIALE DI CONSUMO

SPESE RIFERIBILI A SERVIZI DI TRASPORTO

SPESA PER ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE

ALTRE SPESE NON RIFERIBILI ALLE VOCI SOPRA RIPORTATE (DA DETTAGLIARE AI FINI DELL'EVENTUALE AUTORIZZAZIONE)

EVENTUALI SPESE PER MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE

DESCRIZIONE SPECIFICA RELATIVA ALLE ENTRATE

QUOTE DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ A CARICO DELLE FAMIGLIE

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

DONAZIONI O CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI

ALTRE ENTRATE NON RICOMPRESE AI PUNTI PRECEDENTI (DA SPECIFICARE)
